



COMUNE DI ARZACHENA

Provincia di Olbia - Tempio

**Settore Staff Del Sindaco
Polizia Locale e Protezione Civile**

ORDINANZA N°22 DEL 24/06/2019

Oggetto: AREA PEDONALE URBANA- LOCALITA' CANNIGIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 123 del 13 giugno 2019, con la quale l'Amministrazione comunale ha disposto la realizzazione di un Area Pedonale Urbana, definendone i relativi confini e le regole da attuarsi all'interno della stessa;

VISTO il Decreto Sindacale n°14 del 21.03.2018, con il quale è stata conferito l'incarico di Comandante del Servizio di Polizia Locale di Arzachena al Dr. Giacomo Cossu;

VISTO il Decreto Sindacale n°01 del 06.02.2019 di conferma dell'incarico di responsabile di posizione organizzativa al Dr. Giacomo Cossu;

PREMESSO che l'Amministrazione comunale è impegnata ad attuare una serie di interventi finalizzati a migliorare la qualità della vita e promuovere una migliore fruibilità delle aree urbane, ridurre l'inquinamento acustico ed atmosferico attraverso anche la limitazione della circolazione di veicoli privati per favorire le utenze deboli: bambini anziani, ciclisti e pedoni;

ATTESO che nella richiamata deliberazione sono stati forniti le regole e gli indirizzi per la realizzazione dell'area Pedonale Urbana (A.P.U.) di un tratto di strada comunale nel Lungomare Cannigione-La Conia, tratto compreso tra la Via Egadi e la Via Lampara;

VISTI gli artt.3, comma1 , punto 2, - 6 e 7 del C.d.S. di cui al D.Lgs 30/04/1992, n°285 e ss. mm. e ii., che stabilisce che l'A.P.U. è una zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli a servizio di personale con limitate o impedito capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissione zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi;

CONSIDERATO che i Comuni, ai sensi dell'art.7, comma 9 del C.d.S., di cui al D.Lgs. 285/92, con deliberazione di Giunta Comunale, provvedono a delimitare le aree pedonali e le Zone a traffico Limitato, tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio;

ATTESO che la sottrazione alla viabilità ordinaria dell'area pedonale, non comporta alcun sacrificio ai flussi di circolazione, poiché è esistente viabilità alternativa (**via Monticorru**) e che le abitazioni affacciate sulla costituenda A.P.U. sono dotate di parcheggio interno e/o di parcheggio collettivo pubblico esterno all'area pedonale e possono accedere previo richiesta di permesso percorrendo le traverse laterali esistenti;

RICHIAMATI i precedenti provvedimenti di disciplina del traffico, compreso l'istituzione della pista ciclabile ricadente nel tratto interno dell'istituenda A.P.U. e ritenuto di dover integrare e fornire le norme disciplinanti l'uso dell'area in argomento mediante l'installazione della segnaletica verticale ed orizzontale in esecuzione a quanto stabilito dalla Amministrazione comunale con delibera di Giunta n° 123 del 13.06.2019;

segue ordinanza A.P.U.

ANALIZZATE le aree che si intendono destinare a tale scopo, nonché gli utenti ed il traffico che vi si svolge con particolare riferimento agli utenti deboli meritevoli di maggior tutela;

VISTA la perimetrazione dell'area pedonale, così come risulta dallo schema grafico allegato;

RITENUTO di dover provvedere all'istituzione di una (A.P.U.) Area Pedonale Urbana, nel tratto ricompreso tra la via Egadi e la via Lampara in esecuzione del Deliberato n°123 del 13.06.2019;

RILEVATA la necessità di adottare opportuni provvedimenti di circolazione stradale mirati a dare attuazione all'indirizzo dell'organo Politico/Amministrativo e di disporre per l'attivazione dell'istituzione dell'Area pedonale predetta, secondo modalità e termini, compatibili con la predetta delibera di Giunta Comunale;

VISTO il T.U.E.E.L.L. approvato con D. Lgs. N° 267 del 18.08.2000;

VISTI lo Statuto Comunale e Regionale;

VISTO il vigente Codice della Strada e suo Regolamento di Esecuzione;

ORDINA **In via sperimentale**

1. L'istituzione di un' Area Pedonale Urbana (A.P.U.) dalle ore 00.00 alle 24.00 nei giorni feriali e giorni festivi, nell'intero tratto di strada Cannigione -La Conia limitatamente dalla via **Egadi alla via Lampara**;
2. L'apposizione della segnaletica necessaria conforme al Codice della Strada; obbligo di direzione a sinistra in direzione via Egadi;
3. In tutti i parcheggi compreso le vie che si affacciano ed intersecano l'area pedonale dovranno essere apposti i relativi segnali di area ciclo/pedonale e per le auto autorizzate a transitarvi è imposto il limite di velocità di 10 Km/h con l'obbligo di impegnare l'area per il tempo strettamente necessario a raggiungere il parcheggio di destinazione assentito;
4. L'area dovrà essere segnalata mediante segnaletica supplementare al centro della carreggiata mediante segnale Area Ciclo/Pedonale;
5. Il divieto, l'accesso e la sosta dei veicoli, fatte salve le autorizzazioni che saranno rilasciate alle categorie di utenti previste dai successivi punti;
6. Fermo restando il rispetto della segnaletica stradale e delle ordinanze e/o dei provvedimenti normativi in vigore, sono esclusi dall'osservanza dei divieti di transito e sosta (laddove consentito) in relazione alla disciplina dell'A.P.U., purché muniti di specifica autorizzazione gratuita (salvo spese di bollo e di segreteria) le seguenti categorie di veicoli:
 - a) Veicoli di proprietà dei cittadini residenti all'interno dell'A.P.U.
 - b) Veicoli di proprietà di cittadini dimoranti all'interno dell'area A.P.U. (con precisazione che devono avere la disponibilità dell'immobile in base a regolare contratto di locazione o comodato d'uso ovvero atto di proprietà e/o disponibilità dell'immobile;
 - c) Veicoli in uso a cittadini residenti e/o dimoranti nell'A.P.U. che dichiarino l'uso di auto con apposita certificazione da allegare alla richiesta di autorizzazione, seguita da valutazione del locale Comando di Polizia Locale;
 - d) veicoli in possesso del permesso giornaliero;
 - e) Veicoli in possesso di permesso temporaneo;
 - f) veicoli di proprietà o in uso ai medici di base, ai pediatri , ai medici fiscali, legali e/o comunque altre categorie di medici soggetti ad effettuare visite domiciliari in ragione delle particolari funzioni svolte;
 - g) Le autorizzazioni sono valide per due anni dalla data del rilascio: esse sono rinnovabili sempre per ulteriori due anni, previo possesso e sussistenza dei requisiti richiesti;
 - h) le autorizzazioni devono riportare le targhe dei veicoli fino al massimo di tre (3) i veicoli riportati sul medesimo permesso sono autorizzati solo al transito e non la sosta e devono dimostrare il possesso di uno stallo di sosta all'interno della pertinenza della proprietà

- i) privata; ove questa non sia disponibile il richiedente dovrà indicare l'area di parcheggio pubblico che intende occupare;
- j) Sono esclusi dall'osservanza del divieto di circolazione derivante dalla disciplina dei precedenti punti, i veicoli di proprietà dell'amministrazione comunale, i veicoli della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale, della Capitaneria di Porto e tutti i veicoli di pronto soccorso e pronto intervento; I veicoli dell'Azienda Sanitaria Locale quando sono in Servizio;
- k) Veicoli dell'Azienda Poste Italiane nell'espletamento del servizio postale, così come i veicoli delle altre società che espletano un analogo servizio;
- l) veicoli in servizio di protezione civile;
- m) Tutti i veicoli dell'Amministrazione comunale e delle ditte che forniscono i servizi per conto dell'amministrazione comunale (raccolta rifiuti, manutenzioni ecc.ecc.)
- n) I veicoli dei gestori della telefonia mobile, elettrica ecc. purché l'intervento ricada all'interno dell'area di circolazione A.P.U.;
- o) Le autorizzazioni saranno concesse prevedendo il percorso più vicino alla residenza del richiedente, evitando quanto possibile, il transito nella area pedonale;

Le autorizzazioni sono rilasciate su domanda dell'avente diritto presentata su apposita modulistica consultabile sul sito Istituzionale www.comunearzachena.it
Tutte le autorizzazioni soggiacciono agli oneri di bollo, ad eccezione di quelle volte a soddisfare esigenze meramente temporanee.

Il Comando della Polizia Locale ha la facoltà di rilasciare, nel rispetto delle norme di legge regolamentari, autorizzazioni gratuite o onerose, giornaliere e non ad altre categorie di utenti non previste dalla presente ordinanza, per accertate e motivate necessità, subordinate a speciali condizioni e cautele e previa adeguata istruttoria.

DISPONE

Il termine di giorni 15 per l'adeguamento al nuovo regime viario approvato con particolare riferimento al rilascio delle autorizzazioni.

- La pubblicazione della presente all'albo pretorio del Comune di Arzachena e la trasmissione a:

- Al Sig. Sindaco	Sede
-Servizio Viabilità Polizia Locale	Sede
- Commissariato P.S. di Porto Cervo	Cannigione
- Stazione Carabinieri	Arzachena
- Stazione Carabinieri	Porto Cervo
- Ufficio Locale Marittimo	Porto Cervo
- Soc. di trasporti operanti	Porto Cervo
- 118	Olbia
- Poste Italiane SPA	Arzachena
-Gestori Telefonia	

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far rispettare la presente Ordinanza.

Contro la presente Ordinanza è ammesso, entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, ricorso al Ministro delle infrastrutture e trasporti (DPR 24 Novembre 1971) oppure ricorso al T.A.R. della Regione Sardegna in Cagliari nel termine di 60 giorni dalla precitata pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 104 del 02.07.2010.

Arzachena, li 21.06.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE
Dr. GIACOMO COSSU

